



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Venezia composto dai seguenti magistrati:

Marco Campagnolo – presidente

Carlo Azzolini – giudice

Anna Battaglia – giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

oggetto: ricorso liquidazione controllata.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI**  
**IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art.**

**118 disp. attuaz. cpc**

Letto il ricorso depositato da FINOTTO FABIO, nato a San Donà di Piave (VE) il 10/09/1975, residente in Fossalta di Piave (VE), Via Italia '61 n. 11/4, codice fiscale FNTFBA75P10H823D, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al presente ricorso, dall'Avv. Nicola Facchin del Foro di Venezia (codice fiscale FCCNCL79L24L407X), elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Jesolo (VE), Via Andrea Bafile n. 360 - pec [nicola.facchin@venezia.pecavvocati.it](mailto:nicola.facchin@venezia.pecavvocati.it), per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268ss. CCII;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante nel circondario di Venezia;

rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV CCII;



letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

dalla relazione emerge anzitutto che la situazione di sovraindebitamento del debitore trova origine in fattori strutturali ed esterni alla sua volontà, riconducibili alla crisi del settore edilizio seguita alla recessione globale post-2008. L'attività imprenditoriale esercitata tramite la MC.FI s.a.s. ha generato redditi modesti, mai superiori a circa € 10.000–15.000 annui, insufficienti a garantire sia il sostentamento personale sia il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi, con conseguente accumulo di debiti erariali e previdenziali negli anni successivi.

Il Gestore evidenzia come la cessazione dell'attività d'impresa sia stata una scelta di contenimento del danno, adottata per evitare l'aggravamento dell'esposizione debitoria, seguita da un tentativo di reinserimento lavorativo come dipendente. Tale percorso è stato però gravemente compromesso dall'incidente stradale del 2023, che ha determinato un'invalidità lavorativa del 50%, incidendo in modo permanente sulla capacità reddituale del debitore.

Sul piano attuale, il quadro economico conferma l'incapacità oggettiva di far fronte al passivo. Le entrate mensili del debitore sono costituite da un assegno di invalidità pari a € 621,00 e da un reddito da lavoro subordinato part-time di circa € 950/1.000, per un totale di circa € 1.600–1.670 mensili, a fronte di spese necessarie stimate in circa € 1.350. Tali spese sono ritenute essenziali e non voluttuarie, collocandosi poco sopra la soglia di povertà assoluta ISTAT.

Sotto il profilo patrimoniale, la relazione accerta l'assenza totale di beni liquidabili: il debitore non possiede immobili (vive nella casa della madre), né beni mobili registrati e dispone unicamente di rapporti bancari con saldi complessivamente modesti (conto BCC con saldo negativo di € -1.960,83 e Postepay con saldo positivo di € 1.424,55). Tale circostanza rafforza la conclusione circa l'impossibilità di soddisfare i creditori mediante liquidazione dell'attivo.

Quanto al passivo, esso risulta composto quasi esclusivamente da debiti tributari e contributivi derivanti dall'attività d'impresa cessata. Il gestore quantifica i carichi complessivi in € 115.217,69, con sgravi per € 23.344,35 e importi sospesi per € 5.639,25, determinando un debito residuo di € 107.875,90, cui si aggiungono un'esposizione INPS stimata in € 1.172,26, un debito INAIL di € 19,28 e un prestito personale



residuo di € 16.097,72. L'entità del passivo, rapportata alle attuali capacità reddituali, rende evidente l'impossibilità di un rientro ordinario.

il gestore esclude atti in frode o spese voluttuarie, rilevando che anche le operazioni finanziarie più significative (incasso di € 15.000,00 a seguito di conciliazione lavorativa, percezione del TFR di € 18.055,88, versamenti alla madre per € 17.000,00) risultano giustificate da esigenze di mantenimento, salute o restituzione di somme anticipate per il sostegno del debitore, senza finalità elusive;

in conclusione, la relazione motiva favorevolmente l'accesso alla liquidazione controllata, ritenendo il sovraindebitamento incolpevole, l'istante privo di patrimonio, ma comunque in grado di assicurare una limitata utilità ai creditori mediante il versamento di € 350,00 mensili per tre anni, destinati sia ai creditori sia agli oneri di procedura, in coerenza con i principi del Codice della crisi e con la finalità recuperatoria ed esdebitatoria dell'istituto.

ritenuto che possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268, 269 CCII, poiché Finotto Fabio versa in stato di sovraindebitamento, e non è soggetto alle procedure concorsuali maggiori;

rilevato, con riferimento al fabbisogno mensile dell'istante, che ogni decisione circa la parte del reddito da apprendere alla presente procedura, ai sensi dell'art. 268, 4° comma lett. b) CCII, verrà presa dal nominando GD, previa apposita istanza, da presentarsi a cura del liquidatore, contenente la specifica indicazione della somma mensile percepita dal debitore, oltre che delle eventuali ulteriori somme percepite a titolo di tredicesima e quattordicesima, e delle spese documentate mensili che l'istante (e, se del caso, il suo nucleo familiare) sostiene;

rilevato, infine, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*», nella parte in cui non prevedono l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;

visto l'art. 270 CCII;

***PER QUESTI MOTIVI***



1. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Finotto Fabio;

2. nomina Giudice delegato il dott. Marco Campagnolo;

3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, 2° comma CCII, l'avv. dott. Marco Serena;

4. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori; assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 CCII;

5. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;

6. dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

7. dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;

8. dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144, 146 DPR 30.5.2002, n. 115;

9. avvisa che, ai sensi dell'art. 275, 3° comma CCII, come modificato dal D. Lvo 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi; detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice; l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.

Si comunichi anche all'avv. liquidatore Marco Serena.

Venezia, 13.4.2026.

il Presidente

Marco Campagnolo

